

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2020, n. 13

**“Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione in considerazione dell'emergenza Covid-19 con le presenti disposizioni adotta misure straordinarie di sostegno alle attività produttive, ubicate sul territorio regionale, del settore lattiero - caseario che versa in una situazione di oggettiva difficoltà.

**Art. 2**

**Misure straordinarie per gli allevatori**

1. La Regione eroga in favore degli allevatori con sede in Puglia, a compensazione del danno derivante dal calo del fatturato per effetto dell'emergenza Covid-19, un aiuto a fondo perduto calcolato in base alla consistenza dei capi grossi presenti in allevamento alla data del 29 febbraio 2020.

2. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi con le modalità e nei limiti del mutato quadro delle misure di aiuti di Stato, a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza del Covid-19.

3. La Giunta regionale adotta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita deliberazione per la definizione delle modalità attuative dell'aiuto.

**Art. 3**

**Misure straordinarie per i caseifici**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è consentito fino al 30 settembre 2020, il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, quali sottoprodotti di origine alimentare (SOA) presso gli impianti termoelettrici alimentati a biogas con nesso agricolo già autorizzati in Puglia alla fermentazione o cofermentazione anaerobica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai medesimi impianti contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 387/2003, a condizione che questi abbiano ricevuto dall'autorità sanitaria competente il riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)), ai fini dello smaltimento di cui all'articolo 14, lettera f), del medesimo regolamento.

2. Per il conferimento del siero e dei sottoprodotti della lavorazione del latte di cui al comma 1, il gestore dell'impianto termoelettrico è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria di riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Sono fatte salve la potenzialità energetica e le prescrizioni già contenute nelle singole autorizzazioni uniche con nesso agricolo rilasciate ai sensi del d.lgs. 387/2003.
4. Per le modalità operative indicate all'articolo 3, il digestato prodotto dagli impianti autorizzati rientra nella classificazione di "digestato agroindustriale", prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato). Per lo spandimento agronomico devono pertanto essere rispettate tutte le condizioni prescritte dalla norma di settore attualmente in vigore.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non comportano spesa a carico del bilancio regionale.
6. La Regione eroga un aiuto a fondo perduto in favore dei trasformatori con sede in Puglia che ritirano il latte pugliese, sulla base dei prezzi praticati sino a febbraio 2020, esclusivamente dagli allevatori con attività ubicate sul territorio regionale.
7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

#### **Art. 4**

##### **Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
2. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante variazione al bilancio di esercizio 2020 con la reiscrizione di risorse in parte entrata sul capitolo 4032420 "FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" e in parte spesa sul capitolo 1405003 "Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese", non accertate ed impegnate entro la fine dell'esercizio 2017.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 MAG. 2020

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario  
 Rif. Delibera di Consiglio del 04.05.2020 n. 332

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

### ENTRATE

TITOLO; TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (**)
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tipologia</b>	<b>200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4 Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE PUGLIA**

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011  
 Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario  
 Rif. Delibera di Consiglio del 04.05.2020 n. 332

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

**SPESSE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>MISSIONE</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Programma	14 Sviluppo economico e competitività				
Titolo	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
	2 Spese in conto capitale				
Totale Programma	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.000.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.000.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2.000.000,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00	0,00

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL RESPONSABILE P.O.  
 Giuseppangelo Difonzo

IL DIRIGENTE  
 SEZIONE BILANCIO E TRAGIONERIA  
 (Dott. Nicola PALADINO)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

REGOLAMENTO REGIONALE 11 maggio 2020, n. 9

**“Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 375 del 19/03/2020 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

1. Al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono apportate le seguenti modifiche:

- L’articolo 4 (L’OFFERTA DEI PTA) è sostituito con il seguente:

“1. Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su richiesta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.

2. La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiuntive di assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire i costi previsti.

3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.

4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.